

«Bel negro, vuoi guadagnarti 500 lire?»

Un giorno uscivo dal supermercato con mia moglie, che è un'italiana. Avevamo fatto tanta spesa da riempire due carrelli. Dopo aver caricato il tutto nel portabagagli della macchina, mia moglie mi spinse i due carrelli da riportare per recuperare le due 500 lire.

M'incamminavo con i miei due carrelli, quando sentii dietro le spalle un "ssst !" accompagnato da uno schioccare di dita. Mi girai e vidi un signore sulla cinquantina farmi segno con l'indice di avvicinarmi, ed abbozzare il gesto di spingere il suo carrello verso di me. Lo guardai con un'espressione che mia moglie descrisse poi come carica di lampi e fulmini.

Comunque il mio sguardo doveva essere stato eloquente, perché lo vidi trattenersi il suo carrello e portarselo per conto suo.

Senz'altro, visto il colore della mia pelle e il gesto d'affido dei carrelli da parte della mia signora, il "sciur" aveva fatto la somma deduttiva: negro + carrelli = povero extracomunitario che sbarca il lunario.

Tornando alla macchina, vidi la mia dolce metà, che conoscendo la mia permalosità, si contorceva dalle risate. Mi misi poi a ridere anch'io.

Ora ogni volta che andiamo a fare la spesa, lei mi spinge, ammiccando, il carrello con voce scherzosa: «Ehi bel negro, vuoi guadagnarti 500 lire?».

Estratti della legge Avellaneda (1876)

Art. 3: Il Dipartimento di Immigrazione avrà i doveri e gli attributi seguenti:

- 1° Mantenere una comunicazione attiva e diretta con gli Agenti di Immigrazione della Repubblica all'Estero, con le Commissioni che ne dipendono e con tutte le autorità pubbliche del paese, nei confronti di quanto si riferisce allo stimolo delle immigrazioni e con una distribuzione nella forma più utile e vantaggiosa.
- 2° Proteggere l'immigrazione onorevole e laboriosa e consigliare mezzi per contenere la corrente di quella viziosa o inutile.
- 3° Ispezionare le navi che conducono gli immigranti ed esigere l'osservanza delle leggi per quanto si riferisce all'alloggiamento, all'alimentazione, alle comodità, al regime igienico e alla sicurezza degli immigranti.
- 4° Contrattare il passaggio degli immigranti con una o più imprese di navigazione, sottoponendo i contratti all'approvazione del Potere Esecutivo.
- 5° Intervenire nello sbarco degli immigranti e dei loro bagagli.
- 6° Esigere dai capitani delle navi che conducono gli immigranti le loro liste, i passaporti, i documenti, le carte d'identità e le altre informazioni necessarie.
- 7° Provvedere all'impiego degli immigranti per mezzo degli uffici di collocamento.
- 8° Stimolare con tutti i mezzi a disposizione e facilitare l'avviamento degli immigranti all'interno del paese.

14° Tenere un registro numerato dove si annoterà in ordine di data l'entrata di ogni immigrante, il nome, il cognome, l'età, il sesso, lo stato civile, la patria, la religione, la professione, il grado di istruzione, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione.

15° Dirigere l'immigrazione verso i luoghi che il Potere Esecutivo, d'accordo con l'Ufficio Terre e Colonie, abbia destinato alla colonizzazione.

16° Presentare un rendiconto annuale sul numero di immigranti entrati, sui loro requisiti, sulla loro professione e sulla loro provenienza, sul progresso, sull'arresto o sulla diminuzione dell'immigrazione, le sue cause, e i mezzi che si considerino adeguati per rinvigorire lo sviluppo o rimuovere gli ostacoli che siano di impedimento.

Art. 4: Il Potere Esecutivo potrà nominare Agenti speciali in tutti quei luoghi d'Europa o d'America, che si considerino convenienti, con l'incarico di stimolare l'immigrazione verso la Repubblica.

La dotazione di questi impiegati sarà stabilita dalla legge sul Bilancio preventivo.

Art. 5: Saranno compiti e doveri degli Agenti d'immigrazione:

- 1° Risiedere nel luogo che è stato loro destinato o recarsi in quelli che venissero loro indicati dal Dipartimento di Immigrazione.
- 2° Fare con i mezzi a disposizione una propaganda continua a favore dell'immigrazione nella Repubblica Argentina, facendo conoscere le sue condizioni fisiche, politiche e sociali, i suoi principali settori d'industria, il suo sistema di colonie, i vantaggi offerti all'immigrante operoso, il prezzo della terra, le facilitazioni per acquistarla, il valore dei salari, i prezzi dei generi di consumo e quelli dei prodotti delle colonie e ulteriori dati che rispondano agli scopi di questa legge.
- 3° Dare gratuitamente a tutti gli immigranti le informazioni che venissero richieste sulla Repubblica.
- 4° Certificare la condotta e l'attitudine industriale di ogni individuo che entri nella Repubblica in qualità di immigrante, non potendo esigere per questo servizio retribuzione alcuna, sotto pena di perdere l'impiego.
- 5° Intervenire nei contratti di trasporto stipulati tra i capitani delle navi e gli immigranti che si dirigano verso la Repubblica, allo scopo di accertarne l'autenticità e la legalità, e impedire gli abusi che si tentasse di commettere.
- 8° Pagare i passaggi degli immigranti quando ne fossero autorizzati, in conformità con le disposizioni di questa legge.
- 9° Tenere un libro dove si registrino tutti gli atti eseguiti, in ordine di data, come pure il nome, il cognome, il sesso, l'età, lo stato civile, la religione, la professione, la patria, il domicilio, la nota di condotta e la data dell'immigrazione di ogni immigrante che si dirige verso la Repubblica.

Art. 9: Il Dipartimento di Immigrazione di Buenos Aires, e le commissioni nelle loro rispettive località, avranno, sempre che sia necessario, alla loro immediata dipendenza un Ufficio di Collocamento e di Lavoro che sarà provvisto di un numero di impiegati determinato dalla legge sul Bilancio preventivo.

Art. 10: Saranno doveri e facoltà di questi uffici:

- 1° Tener conto delle richieste di artigiani professionisti, braccianti o contadini.
- 2° Procurare condizioni vantaggiose per il collocamento degli immigranti e badare che questo avvenga con persone onorate.
- 3° Intervenire su domanda degli immigranti nei contratti di servizi domestici e vigilare sulla loro stretta osservanza da parte dei padroni.

4° Annotare in un registro speciale il numero dei collocamenti effettuati, con specificazione del giorno, del tipo di lavoro, condizioni contrattuali e nomi delle persone che vi sono intervenute.

Art. 12: Dicasi immigrante agli effetti di questa legge ogni straniero braccante, artigiano, industriale, agricoltore o professionista, che, avendo meno di sessant'anni, e di provata moralità di costumi, venga nella Repubblica per stabilirvisi, in navi a vapore o a vela, pagando un pedaggio di seconda o di terza classe, o col viaggio pagato per conto della Nazione, delle Province, o delle imprese private protettrici dell'immigrazione e della colonizzazione.

Art. 13: Le persone che, essendo in possesso di questi requisiti, non desiderassero avvalersi del titolo di immigrato, lo faranno presente al momento del loro imbarco al capitano della nave, che lo annoterà nel diario di bordo, o alle autorità marittime del porto di sbarco, dovendo in questi casi essere considerati come semplici viaggiatori.

Questa disposizione non è estensibile agli immigranti che venissero contattati in quanto tali per le colonie o per altri luoghi della Repubblica.

Art. 14: Ogni immigrante che comprovasse sufficientemente la sua buona condotta e un'attitudine per qualsiasi industria, arte o mestiere utile, avrà il diritto di godere, all'entrata nel territorio, dei seguenti vantaggi speciali:

- 1° Essere alloggiato e mantenuto a spese della Nazione, per il tempo stabilito negli articoli 45, 46 e 47.

- 2° Essere collocato nel lavoro o nell'industria esistenti nel paese a seconda delle sue preferenze.

- 3° Essere trasferito a spese della Nazione nel luogo della Repubblica dove voglia fissare il proprio domicilio.

- 4° Introdurre senza diritti le cose abituali, i vestiti, i mobili di uso domestico, gli attrezzi agricoli, i ferri del mestiere, gli utensili della professione esercitata e un'arma da caccia per ogni immigrante adulto, nel valore stabilito dal Potere Esecutivo.

Art. 15: Le disposizioni dell'articolo precedente saranno estensibili alle mogli e ai figli adulti degli immigranti.

Art. 16: La buona condotta e le capacità industriali dell'immigrante potranno essere accreditate tramite certificati dei Consoli o Agenti di immigrazione della Repubblica all'estero, o tramite certificazioni delle autorità

del domicilio dell'immigrante, legalizzati dai suddetti Consoli o Agenti dell'immigrazione della Repubblica.

Art. 18: Ogni nave a vela o a vapore che dai porti d'Europa o comunque stranieri, avesse a bordo almeno quaranta passeggeri di seconda e terza classe sarà considerata impegnata nel trasporto di immigranti, e sarà soggetta alle disposizioni di questa legge.

Art. 20: Nessuna nave di quelle menzionate negli articoli precedenti potrà imbarcare più di un passeggero per ogni due tonnellate di stazza. Sono esclusi da questo calcolo i bambini minori di un anno che non si considerano passeggeri, e quelli da uno a otto anni, che verranno considerati in ragione di uno per ogni tonnellata di stazza.

Art. 21: Ogni passeggero avrà diritto a occupare uno spazio di un metro e trenta centimetri quadrati se l'altezza del ponte è di due metri e ventotto centimetri, di un metro e trentatre centimetri quadrati se l'altezza fosse di un metro e ottantatre centimetri, e di un metro e quarantanove centimetri quadrati se l'altezza del ponte fosse di un metro e sessantasei centimetri. I bambini minori di un anno non entreranno in questo calcolo, e due bambini minori di otto anni conterranno come un passeggero.

Art. 23: Le cabine destinate ai passeggeri dovranno avere una lunghezza di almeno un metro e ottantatre centimetri, per una larghezza di cinquanta centimetri, non potendosi collocare più di due letti per ogni cabina.

Art. 24: Ogni nave che conduce immigranti sarà provvista di ventilatori, pompe, cucine, apparati e altri gabinetti destinati all'igiene, alla sicurezza e alla comodità dei passeggeri, conformemente alle regolamentazioni date.

Art. 25: Ogni nave che conduce immigranti sarà munita di scialuppe di salvataggio e dei salvagenti necessari a seconda del numero di passeggeri.

Art. 26: Ogni nave che conduce immigranti avrà a bordo un medico e un farmacista provvisto di tutte le medicine necessarie.

Art. 27: Se il numero di passeggeri imbarcati fosse minore di quello ammesso dalla nave in rapporto alla sua capacità, lo spazio non occupato potrà essere affittato per il trasporto di provviste, di bagagli o merci purché non siano pericolose o nocive, come polvere da sparo, vetriolo, fiammiferi,

guano, materiali infiammabili, cibi freschi, animali o vegetali, a eccezione di quelli indispensabili al consumo.

Art. 28: Nel caso si manifestasse a bordo di una nave che conduce immigranti qualche malattia di carattere epidemico o contagioso, i capitani dovranno soccorrere gli infermi e prestare loro ogni tipo di assistenza, assicurandosi col medico di bordo circa il carattere della malattia e delle sue ulteriori aggravanti.

Art. 30: Subito dopo l'arrivo in un porto della Repubblica, le navi che conducono immigranti saranno visitate da una commissione formata da un medico, un impiegato o un delegato della Capitaneria di Porto, e da un impiegato o delegato dell'Ufficio d'Immigrazione del luogo, allo scopo di accertare lo stato di salute della nave e di assicurarsi che si siano osservate le disposizioni di questa legge.

Art. 42: Nelle città di Buenos Aires, di Rosario e dovunque fosse necessario, a cause dell'afflusso degli immigranti, ci sarà una sede per il loro alloggio provvisorio.

Art. 51: L'immigrante che preferisse stabilire la propria residenza in una delle Province dell'interno della Repubblica, o in una delle sue Colonie, sarà immediatamente trasportato con la famiglia e i bagagli fino al luogo da lui scelto, senza pagare alcun compenso.

Art. 54: Per nessun motivo gli immigranti potranno approfittare delle franchigie concesse dagli articoli precedenti per recarsi in una nazione straniera, passando attraverso il territorio della Repubblica, se non dietro pagamento di tutte le spese sostenute per il loro passaggio, lo sbarco, l'alloggiamento, la sussistenza e il trasferimento.

Art. 61: Il Potere Esecutivo costituirà opportunamente un Ufficio Terre e Colonie sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, il cui personale sarà determinato dalla legge.

Art. 62: Le facoltà e i doveri dell'Ufficio Terre e Colonie saranno:

1° Tenere un libro speciale dove si registrino tutte le leggi, i decreti e le disposizioni che si riferiscano all'amministrazione, al governo, ai limiti, allo sfruttamento e al popolamento dei Territori Nazionali e di quelli colonizzati per intervento nazionale.

3° Provvedere allo sfruttamento dei territori considerati adatti alla colonizzazione, suggerendo i mezzi per studiarli, secondo le loro caratteristiche fisiche, le condizioni di coltivabilità, i prodotti naturali e gli altri vantaggi possibili.

4° Informare il Potere Esecutivo sui vantaggi e sugli inconvenienti che possono offrire la vendita di terre, l'apertura di strade, l'impianto di linee di navigazione, marittima o fluviale, e, in generale, su ogni progetto o proposta in relazione alla fondazione e al patrocinio delle colonie.

7° Controllare l'adempimento di tutti i contratti e impegni che riguardano le Colonie.

8° Compilare una statistica di tutte le Colonie che esistono o si fondano nella Repubblica, determinando il numero e il tipo degli immigranti che vi entrano, come anche la natura e lo stato delle industrie esistenti.

9° Presentare annualmente un Diario circostanziato sullo stato di ogni colonia, specificandone le cause di progresso, stasi, decadimento e proponendo i mezzi necessari per un adeguato sviluppo.

Legge 4144 (471) residenza degli stranieri (R. N. 1902, t. III, p. 1493)

Art. 1: Il P. E. potrà ordinare l'uscita dal territorio della Nazione a ogni straniero che sia stato condannato o perseguitato dai tribunali stranieri per crimini o delitti comuni.

Art. 2: Il P. E. potrà impedire l'entrata nel territorio della Repubblica a ogni straniero la cui condotta comprometta la sicurezza nazionale o disturbi l'ordine pubblico.

Art. 3: Il P. E. potrà impedire l'entrata nel territorio della Repubblica a ogni straniero i cui precedenti autorizzino a includerlo tra quelli cui si riferiscono gli articoli di cui sopra.

Art. 4: Lo straniero contro cui sia stata decretata l'espulsione avrà tre giorni per uscire dal paese, potendo il P. E., come misura di sicurezza pubblica, ordinarne l'arresto fino al momento dell'imbarco.